

Italia in quanto tale formazione verte su materie diverse rispetto a quelle oggetto della misura compensativa stessa, la cui finalità è specificatamente orientata a verificare che le differenze di preparazione «professionale» dell'«advocat» spagnolo rispetto a quelle richieste a chi voglia esercitare la professione di «avvocato» in Italia sia colmata: e tale verifica non può non contemplare una prova scritta, in particolare la redazione di un atto giudiziario nell'ambito dell'ordinamento giuridico italiano in autonomia, redazione autonoma che non può ancora far parte del bagaglio di professionalità del richiedente proprio in quanto prerogativa esclusiva dell'«avvocato» che sia già tale in Italia;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;

Decreta:

Al sig. Mori Massimiliano nato il 14 giugno 1972 a La Spezia, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Advocat» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'Albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'Albo degli avvocati.

Roma, 26 agosto 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A11998

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 4 agosto 2011.

Modifiche e integrazioni al decreto del Ministro della sanità 1° aprile 1997, recante «Piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky nella specie suina», come modificato dal decreto del Ministro della salute 30 dicembre 2010.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il Regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale»;

Vista l'ordinanza del Ministero della sanità 29 luglio 1982, recante «Norme per la profilassi della malattia di Aujeszky (Pseudorabbia) negli animali della specie suina», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 10 agosto 1982, n. 218;

Visto il decreto del Ministro della sanità 1° aprile 1997, recante: «Piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky nella specie suina», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 6 maggio 1997, n. 103;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 Marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, concernente «Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina»;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117, recante «Attuazione della direttiva 2002/99/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano», e in particolare l'art. 3, comma 3;

Visto il decreto del Ministero della salute 16 maggio 2007, recante «Modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 28 giugno 2007, n. 148;

Visto il decreto del Ministro della salute 7 marzo 2008, recante «Organizzazione e funzioni del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e dell'Unità centrale di crisi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 1° luglio 2008, n. 152;



Visto il decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 200, concernente: «Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 dicembre 2010, n. 282;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 dicembre 2010, recante «Modifiche e integrazioni al decreto 1° aprile 1997 recante Piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky nella specie suina.» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 12 febbraio 2011, n. 35;

Vista la nota del Direttore generale della sanità animale e del farmaco veterinario del Ministero della salute, del 23 febbraio 2011, prot. n. 3414, concernente chiarimenti in merito all'applicazione del d.m. 1° aprile 1997, come modificato dal d.m. 30 dicembre 2010;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 2010, recante «Delega di attribuzioni del Ministro della salute, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato On. Francesca Martini»;

Ritenuto di apportare modifiche al citato d.m. 1° aprile 1997, come modificato dal d.m. 30 dicembre 2010, al fine di armonizzare e rendere più efficaci le misure sanitarie per l'eradicazione della malattia di Aujeszky;

Decreta:

Art. 1.

Modificazioni al decreto ministeriale 1° aprile 1997

1. Al d.m. 1° aprile 1997 recante «Piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky nella specie suina», come modificato dal d.m. 30 dicembre 2010, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 8:

- al comma 2-ter, le parole «adotta, se necessario» sono sostituite dalle seguenti: «emana con decreto della Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario, da adottarsi nei successivi 180 giorni»;

- il comma 2-quater è soppresso.

b) all'art. 8-bis:

- al comma 1: le parole «Modello IV» sono sostituite dalle seguenti: «Modello 4»; le parole «art. 10» sono sostituite dalle seguenti: «art. 31»;

- al comma 2, le parole «entro le 48 ore dalle movimentazioni» sono sostituite dalle seguenti: «nelle 48 ore precedenti le movimentazioni»;

- dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti commi:

«3-bis. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, il veterinario ufficiale, contestualmente alla visita clinica, sulla base di quanto attestato dal Modello 12, di cui all'art. 65 del d.P.R. n. 320 del 8 febbraio 1954, o dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, di cui al d.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, o dal registro dei trattamenti di cui all'art. 79 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e successive modificazioni, certifica, riportando la data e il numero degli interventi immunizzanti effettuati nei confronti della Malattia Aujeszky, che gli animali oggetto della movimentazione sono stati vaccinati per detta malattia»;

«3-ter. Nel caso di movimentazioni di animali destinati allo svezzamento/magronaggio, al di sotto dell'età vaccinale, il Modello 4 di cui al comma 1, o l'autodichiarazione di cui al comma 6, riportano le date delle vaccinazioni effettuate nell'allevamento di origine.»;

- il comma 6, è sostituito dal seguente:

«6. Il detentore o il proprietario degli animali attesta le movimentazioni di cui ai commi 4 e 5 secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 200.»;

c) l'allegato V, relativo al «monitoraggio sierologico», è sostituito dall'allegato A) del presente decreto; all'allegato VIII, relativo al «Piano di controllo della malattia di Aujeszky», nella prima colonna della tabella di cui al paragrafo 1-c) le parole «n. riproduttori presenti» sono sostituite dalle seguenti: «n. suini presenti».

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 4 agosto 2011

p. Il Ministro
Il Sottosegretario di Stato
MARTINI

Registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 2011

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 11, foglio n. 253



ALLEGATO A

L'allegato V del decreto 1° aprile 1997, modificato ed integrato dal decreto 30 dicembre 2010, relativo al "Monitoraggio sierologico", è sostituito dal seguente:


**ALLEGATO V
(Monitoraggio sierologico)**

1. Tutti gli allevamenti da riproduzione e gli allevamenti da ingrasso, individuati nell'ambito del Piano di sorveglianza per la malattia vescicolare del suino, devono essere sottoposti a controllo sierologico secondo lo schema e la numerosità campionaria previsti da tale piano.

	Allevamenti da riproduzione a ciclo chiuso e a ciclo aperto	Allevamenti da ingrasso
Numero capi in azienda	Numero capi da controllare	Numero capi da controllare
Fino a 10	Tutti	Tutti
11	10	Tutti
12	11	Tutti
13-14	12	Tutti
15-16	13	Tutti
17-18	14	Tutti
19-20	15	Tutti
21-23	16	Tutti
24-26	17	24
27-29	18	26
30-34	19	28
35-39	20	31
40-46	21	34
47-55	22	37
56-67	23	40
68-85	24	43
86-113	25	46
114-163	26	50
164-282	27	54
283-917	28	58
918 e oltre	29	59

2. Gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali provvedono ad eseguire le prove sierologiche anche per la malattia di Aujeszky sui campioni ricevuti nell'ambito del piano di sorveglianza della malattia vescicolare del suino secondo la numerosità campionaria di cui al precedente paragrafo 1, specificandolo sul modello di cui all'allegato IV.

3. I risultati del monitoraggio sono inseriti nel sistema informativo predisposto per la malattia vescicolare del suino.



DECRETO 29 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Neghina Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Neghina Elena, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria – Fondazione Ecologica “Dimitrie Cantemir” di Iasi nell'anno 1997, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria - Fondazione Ecologica «Dimitrie Cantemir» di Iasi nell'anno 1997 dalla sig.ra Neghina Elena, nata a Panciu (Romania) il giorno 2 giugno 1970, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Neghina Elena è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 agosto 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A11869

DECRETO 29 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Pieleanu Elena Liliana coniugata Dinu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Pieleanu Elena Liliana, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «calificat nivel 3, in specializarea asistent medical generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Fundeni» di Bucarest nell'anno 2003, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

